

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TESAURO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione):		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	358
BIANCHI BIANCA ed altri: Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali. (1791)	353	MONDOLFO	358, 359
PRESIDENTE	353, 354	FRANCESCHINI	358, 360
MONDOLFO	354	GIAMMARCO	359
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		RESCIGNO	359
Senatori MACRELLI ed altri: Contributo dello Stato per il completamento dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1247)	354	PIERANTOZZI	359
PRESIDENTE	354, 355	BERTOLA	359, 360
CHIESA TIBALDI MARY, <i>Relatore</i>	354	LAZZATI	359
ERMINI	354	LOZZA	360
LOZZA	354	ERMINI	360
FASCETTI ed altri: Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ». (1383)	355	SILIPO'	360
PRESIDENTE	355	SCAGLIA	360, 361
CHIESA TIBALDI MARY, <i>Relatore</i>	355	Votazione segreta:	
CALOSSO	355	PRESIDENTE	361
PIERANTOZZI ed altri: Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari d'ogni ordine e grado. (1779)	357		
PRESIDENTE	357, 360, 361	La seduta comincia alle 9,30.	
DIECIDUE, <i>Relatore</i>	357	BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
D'AMBROSIO	358	Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Bianchi Bianca ed altri: Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali. (1791).	
PARENTE	358	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bianchi Bianca ed altri: Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali.	

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

Devo informare la Commissione che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, limitando, però, l'applicazione del provvedimento alla categoria delle insegnanti tuttora in servizio. A norma dell'articolo 40 del regolamento, se la Commissione si uniforma al parere, può esaminare ed approvare la proposta di legge; altrimenti, per tassativa disposizione regolamentare, deve invitare la Commissione finanze e tesoro a dichiarare se insiste o meno nel suo parere.

MONDOLFO. Poiché, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ero stato io a proporre l'emendamento aggiuntivo, mi sono premurato di interrogare il Presidente e il relatore della IV Commissione, per sapere quali erano i motivi che avevano indotto la Commissione a respingere la proposta di legge in quella parte che riguarda le insegnanti già collocate in pensione. Ho saputo che la ragione fondamentale era stata questa: che le pensioni sono sempre liquidate sulla base dello stipendio percepito al momento del collocamento a riposo. Altra ragione era che la proposta non fissava la trattenuta supplementare che deve essere ritirata quando si liquida una pensione a un livello superiore a quello precedentemente stabilito. Sono andato, allora, alla Corte dei conti e sono stato informato che queste eccezioni possono essere superate in base al noto decreto luogotenenziale n. 301 del 1944, che è diretto a riparare tutte le ingiustizie commesse nel periodo fascista a danno di funzionari retrocessi o licenziati illecitamente.

All'articolo 11 di quel decreto luogotenenziale è stabilito:

« Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati e licenziati per motivi politici o razziali e non possono essere riammessi in servizio perché non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo a una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 6 ».

Mi pare che questo sia un precedente che calza a perfezione. Con tale motivazione io credo, e faccio proposta formale in questo senso, possiamo chiedere alla Commissione finanze e tesoro di ritornare sul suo giudizio.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mondolfo per le sue chiare e convincenti delucidazioni. Se non vi sono obiezioni alla sua proposta, può rimanere stabilito che chiederemo alla Commissione finanze e tesoro di

riesaminare la proposta degli onorevoli Bianchi Bianca ed altri nella parte che si riferisce alle insegnanti in pensione.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge dei senatori Macrelli ed altri: Contributo dello Stato per il completamento dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei Senatori Macrelli, Boeri, Raja, Ricci Federico, Facchinetti, Bergman, Parri e Conti: « Contributo dello Stato per il completamento dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Invitò il relatore, onorevole Chiesa Tibaldi Mary, a svolgere la sua relazione.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. Non occorrono, davvero, molte parole per illustrare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che riguarda il completamento dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini. È questo il miglior monumento che si possa fare al grande patriota.

I fondi occorrenti, come si legge nell'articolo 2, saranno prelevati dal capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella misura di 2 milioni. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, purché all'esercizio 1949-50 sia sostituito l'attuale, aggiungendo una raccomandazione, che non ci vincola però, circa l'opportunità che la spesa trovi capienza negli stanziamenti del Ministero della pubblica istruzione. Gradirei che la nostra Commissione giudicasse se veramente è opportuno gravare ancora su questo bilancio. Personalmente, non credo che proprio noi possiamo raccogliere questa raccomandazione. Per questo raccomando questa proposta alla vostra approvazione, nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. Trovo che sarebbe anche poco dignitoso per la Nazione se la spesa gravasse soltanto sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione; non è opera che riguarda solo la scuola, ma tutto il Paese.

LOZZA. Mi auguro che l'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini venga migliorata, perché, in questi ultimi tempi, abbiamo dovuto lamentare, per certi volumi,

una certa trascuratezza nel criterio di scelta, nel commento, nell'edizione. Formulo il voto che questa edizione nazionale venga condotta con maggiore cura.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per lo svolgimento dei compiti affidati alla Commissione per l'Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini, lo Stato corrisponderà un contributo annuo di lire 2 milioni a favore della Commissione stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, i fondi occorrenti per l'esercizio 1949-50 saranno prelevati dal capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio ».

La Commissione finanze e tesoro, con un emendamento che il relatore fa proprio, propone di modificare l'articolo come segue:

« I fondi occorrenti per l'esercizio 1950-51 saranno prelevati dal capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Fascetti ed altri: Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ». (1383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Fascetti, Chiesa Tibaldi Mary, Bottai e Scappini: Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ».

Invito il relatore, onorevole Chiesa Tibaldi Mary, a svolgere la sua relazione.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. La « Domus Mazziniana » sorgerà dove era la

casa nella quale morì Mazzini. I Rosselli, che ne erano i proprietari, la donarono allo Stato perché fosse adibita a museo mazziniano. Nel bombardamento di Pisa, del 31 agosto 1943, la casa andò distrutta. Fortunatamente quello che essa conteneva era stato trasportato altrove e fu salvato dalla distruzione.

Dopo la liberazione, la casa è stata ricostruita. Il nuovo edificio sarà adibito a centro di studio, alla raccolta di cimeli e di opere inedite mazziniane; vi si terranno conferenze. Saranno istituite anche borse di studio.

Propongo, perciò, alla Commissione di approvare la proposta di legge, per la quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, con una lieve modifica all'articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È costituito in Pisa, in onore di Giuseppe Mazzini, un Istituto denominato « Domus Mazziniana ».

La « Domus Mazziniana » ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

CALOSSO. Perché è stato scelto questo nome latino, « Domus Mazziniana ? ». È un uso, questo, introdotto dal fascismo, una falsa imitazione della romanità. A me sembra, soprattutto, inadatto all'iniziativa in questione.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. Vi è una ragione, precisa. A Genova, in via Lomellini, c'è già la « Casa di Mazzini ». Abbiamo dovuto usare un nome latino per non cadere in un'omonimia.

CALOSSO. Di fronte a questo argomento ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Istituto « Domus Mazziniana » ha per fine di promuovere, favorire e coordinare gli studi e le ricerche sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini.

Per conseguire i suoi scopi, l'Istituto si propone di raccogliere e di conservare cimeli, manoscritti e documenti di Mazzini; di fornire una biblioteca specializzata degli scritti

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

suoi e di opere di altri che contribuiscano alla conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana; di raccogliere e pubblicare epistolari e scritti inerenti all'attività politica di Mazzini e dei suoi discepoli; di indire conferenze e corsi di lezioni; di promuovere anche, mediante concorsi, pubblicazioni; e di accordare borse di studio in relazione ai fini della « Domus ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per il funzionamento della « Domus Mazziniana » è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, un contributo annuo di lire 2.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono:

- a) i contributi di enti locali;
- b) le elargizioni di privati cittadini ed istituzioni;
- c) le entrate derivanti dall'attività dell'ente».

A questo articolo la Commissione finanze e tesoro suggerisce di sostituire alle parole « dall'esercizio finanziario 1949-50 » le altre « dall'esercizio finanziario 1951-52 ». Questo emendamento è fatto proprio dal relatore.

Pongo in votazione l'articolo, con l'emendamento ora letto.

(È approvato).

Passiamo ai restanti articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

Sono soci dell'Istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente.

I soci si distinguono in:

- a) soci benemeriti;
- b) soci perpetui;
- c) soci ordinari;
- d) soci onorari.

Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000.

Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto.

Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1.000 annue per un periodo non inferiore ai 5 anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione.

Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.

(È approvato).

ART. 5.

L'Istituto è retto ed amministrato da un Consiglio, costituito dai seguenti membri oltre che dal presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, scelto in una terna presentata dal Consiglio riunito sotto la presidenza del rettore dell'Università:

- a) il rettore dell'Università di Pisa;
- b) il sindaco di Pisa;
- c) il presidente della Deputazione provinciale di Pisa;
- d) il titolare della cattedra di storia del risorgimento nella Facoltà di lettere dell'Università, o, in mancanza di questi, il titolare della cattedra di storia moderna nella stessa Università;
- e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova;
- f) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria.

Il vicepresidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Rimane in facoltà del Consiglio di amministrazione di chiamare a far parte del Consiglio stesso coloro che paghino alla « Domus » la somma di almeno lire 250.000.

(È approvato).

ART. 6.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(È approvato).

ART. 7.

Il Consiglio d'amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica e ammini-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

strativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attività dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 8.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Consiglio.

Entro il 3 dicembre il presidente trasmette per l'approvazione, al Ministero della pubblica istruzione, il conto consuntivo già deliberato dal Consiglio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Il suddetto Ministero curerà a sua volta che una copia del consuntivo, accompagnata dalla relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 10.

Il personale dell'Istituto è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un bibliotecario e da un custode.

Il bibliotecario, che sarà scelto preferibilmente fra insegnanti cultori di storia del Risorgimento, custodisce, sotto la sua responsabilità, le raccolte della « Domus Mazzinia-

na » e cura, seguendo le direttive del Consiglio di amministrazione, la formazione e l'aggiornamento della biblioteca.

(È approvato).

ART. 11.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro della pubblica istruzione un elenco degli eventuali premi da mettere a concorso e da conferire durante l'anno finanziario successivo.

Egli trasmette poi al Ministro copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.

(È approvato).

ART. 12.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Pierantozzi ed altri: Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari di ogni ordine e grado. (1779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Pierantozzi, Diecidue, Sallis, Ermini, Ambrico, Tesauro e Fabriani: Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari di ogni ordine e grado.

Invito il relatore, onorevole Diecidue, a svolgere la sua relazione.

DIECIDUE, *Relatore*. Ho già riferito su questa proposta di legge quando la esaminammo in sede referente. Ripeto il mio parere favorevole.

Solo vorrei proporre, come mi è stato suggerito dalla Direzione generale delle Belle Arti del Ministero della pubblica istruzione, che si facesse preciso riferimento anche al personale dipendente da istituti di istruzione artistica. L'emendamento consisterebbe nell'aggiungere, all'articolo unico, dopo le parole « d'ogni ordine e grado » le seguenti: « nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

D'AMBROSIO. Sono contrario a questa proposta di legge per diversi motivi.

Il primo è questo. Già il Ministro, di anno in anno, su parere del provveditore agli studi, mantiene in servizio gli insegnanti che hanno superato il 65° anno di età.

Inoltre, accade che molti professori in servizio facciano domanda al Ministero per essere collocati in pensione dal 1° ottobre 1950, perché, dopo un certo numero di mesi di aspettativa, non percepiscono più lo stipendio intero, ma la metà. E il Ministero, fingendo di non accorgersi di una legge che non gli consentirebbe di farlo, viene incontro a questi professori che sono ancora in servizio, mettendoli in pensione dal 1° ottobre 1950. Il che dimostra che i professori della scuola media non sono in grado di insegnare fino a 70 anni.

La cosa migliore sarebbe, dunque, rimettere al criterio del Ministero il mantenimento in servizio dei professori di anno in anno, senza portare, con una legge, il limite d'età per il collocamento a riposo a 70 anni.

È, poi, in corso la riforma della burocrazia, la quale sta studiando, appunto, la questione dei limiti di età. Nel frattempo, sarei d'avviso di non modificare le disposizioni attualmente vigenti.

PARENTE. Se fossimo in tempi normali, questa legge non avrebbe ragion d'essere, poiché a 65 anni di età la maggior parte degli insegnanti trova più comodo andarsene a casa in pensione piuttosto che rimanere in servizio. Ma, oggi, i tempi sono particolarmente difficili, per cui gli insegnanti, se vanno in pensione, non possono far fronte alle proprie necessità. C'è, però, una considerazione da fare. Noi dobbiamo tener presente un'altra categoria che da questo provvedimento rimarrebbe danneggiata: la categoria dei giovani. Più a lungo si trattengono in servizio i professori anziani, più tardi si apre la carriera ai giovani. Dovremmo, allora, metterci nelle condizioni di risolvere l'uno e l'altro problema. Del resto, i professori che a 65 anni vanno in riposo hanno una pensione, i giovani, che non entrano in servizio, non hanno niente.

Di queste due considerazioni mi pare prevalente la seconda: allungando, per le circostanze particolari a cui ho accennato, di cinque anni il limite di età, incidendo contemporaneamente di cinque anni su tutti gli altri che attendono di entrare in carriera, si finisce per provocare ai giovani un danno maggiore del beneficio di cui godrebbero gli anziani.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come gli onorevoli colleghi sanno, è in corso di esame un disegno di legge, predisposto dal ministro Petrilli, che regola con nuovi criteri la materia del collocamento a riposo, sia a domanda che d'ufficio, di tutti gli impiegati civili dello Stato, compreso il personale insegnante. Proprio per questo motivo, il Consiglio dei Ministri il giorno 8 gennaio ha deliberato di non dare corso a un disegno di legge predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, concernente il collocamento a riposo degli insegnanti elementari. Per questa ragione, e per evitare che singole iniziative parlamentari contrastino con i criteri generali applicati a tutto il personale dello Stato la discussione di questa proposta di legge potrebbe essere rinviata.

Quanto, al merito, comunque, il Ministero della pubblica istruzione fa rilevare che il ripristino *sic et simpliciter* di questo limite di età, senza la condizione del riconoscimento della possibilità di prestare un servizio proficuo, sembra non rispondere alle effettive esigenze della scuola.

MONDOLFO. Aggiungerò un'osservazione, alla quale, credo, dovranno accedere anche i presentatori della proposta di legge. La ragione per cui essi chiedono questa proroga dai 65 ai 70 anni è che, oggi, poiché difficilmente si entra in carriera a 25 anni, non si raggiungono i 40 anni di servizio occorrenti per il massimo della pensione. Ma se si prolunga la permanenza in servizio di quelli che già ci sono, si verrà a diminuire sempre più la possibilità che nuovi insegnanti entrino in servizio a 25 anni o prima.

D'altra parte, io non sono d'avviso che si debba lasciare questa materia all'arbitrio del Ministero, perché è evidente che anche oggi, come è avvenuto in periodo fascista, è possibile favorire alcuni mantenendoli in servizio, e danneggiare altri licenziandoli immediatamente allo scadere del 65° anno. Io chiedo che si facciano voti perché il Ministero, in tutti i casi, osservi la legge e non faccia differenze dall'uno all'altro.

FRANCESCHINI. Non vorrei rinunciare, pur essendo favorevole al rinvio della discussione, a far sentire al Governo, per esempio attraverso un ordine del giorno, quello che è il pensiero della nostra Commissione e, cioè, che, se vi è l'esigenza di lasciar libero il posto ai giovani, d'altra parte vi è anche, come ha accennato l'onorevole Mondolfo, la preoccupazione di non danneggiare, togliendo loro la possibilità di raggiungere il massimo della

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

pensione, degli ottimi insegnanti, presidi, direttori, che non hanno ancora raggiunto il 40° anno di servizio. Desidero che il Ministero prenda atto che, proprio nei gradi più elevati, noi possiamo contare — e lo diciamo con soddisfazione e compiacenza — le maggiori competenze, le maggiori energie. Non vorrei che questa somma di valori andasse perduta in una misura generica che confonde il personale della scuola con l'altro personale dipendente dallo Stato. Ritengo che si possa giungere a una formula per la quale i professori possano insegnare sino a 70 anni di età, ma, comunque, siano collocati a riposo al 40° anno di servizio compiuto.

GIAMMARCO. Sono contrario al rinvio. La richiesta viene motivata col fatto che vi è in corso un disegno di legge che il Ministro Petrilli dovrebbe presentare al Parlamento. Ma l'Assemblea ha già approvato una legge dello stesso genere relativa ai cancellieri e segretari giudiziari; ora, questo costituisce un precedente relativo all'ordinamento giudiziario, che io non vedo perché non dovrebbe valere anche per la scuola.

MONDOLFO. Quando nel 1935 fu ridotto il limite per il collocamento a riposo da 70 a 65 anni, fu stabilito che sarebbero stati considerati come se avessero raggiunto il quarantesimo anno di servizio quei professori che lo avrebbero raggiunto se fosse stato mantenuto il limite di età di settanta anni. Credo che questa norma non sia stata valida soltanto per quella prima applicazione della legge, ma che sia valida tuttora per tutti coloro che sono entrati in servizio in un periodo in cui il limite massimo di età era stabilito in settanta anni.

RESCIGNO. Debbo fare alcune osservazioni. Innanzi tutto noi, col pretesto che sono in pendenza le grandi riforme, riforma scolastica, riforma dell'amministrazione, eludiamo sempre i problemi e li rinviando senza risolverne nessuno. Questo che oggi ci si presenta è uno dei problemi più assillanti e si pone nei termini in cui l'ha posto l'onorevole Parente. C'è un contrasto tra i giovani, che giustamente anelano ad entrare in carriera, e gli anziani i quali non vogliono andare a riposo, perché non hanno una pensione sufficiente a soddisfare le loro esigenze. Secondo me, però, questi ultimi devono prevalere nella nostra considerazione. A parte che l'elevamento del limite di età esiste già per i magistrati, bisogna considerare che la carriera dell'insegnante, purtroppo, comincia, per la maggior parte dei casi, tardi. È raro che un insegnante entri in carriera prima dei 24, 25 e anche 30

anni, poiché deve fare sempre un lungo tirocinio di supplenze e di incarichi. Quindi, è giusto che il limite di età per il collocamento a riposo sia più elevato.

E sono anche d'accordo con l'onorevole Mondolfo perché finisca questa facoltà concessa di anno in anno al Ministro di mandare a casa o di mantenere in servizio, a suo giudizio; tanto più che in pratica questa facoltà non è neppure esercitata dal Ministro. È il primo provveditore che, spesso, giudica secondo simpatia. Per questo io sono favorevole a che una legge, sia pure in via provvisoria, regoli questa materia. Verrà, poi, la riforma dell'amministrazione, verrà la riforma scolastica, e noi vedremo in quale altra maniera dovremo regolarci.

PIERANTOZZI. Questa legge è nata dalla preoccupazione di riparare un danno che fu fatto agli insegnanti, nel 1935, esclusivamente per ragioni politiche. E queste ragioni sono state confermate in modo esplicito nel 1939, quando furono trattenuti in servizio, con il decreto-legge del 13 luglio 1939, n. 1120, tutti coloro che ne avessero fatto domanda, esclusi i non iscritti al partito fascista. Ora, se quella legge del 1935 aveva come scopo di allontanare gli anziani che con la loro mentalità non potevano piegarsi alle direttive del regime allora imperante, non si vede perché oggi non si debba fare un atto di riparazione. Tanto più che la legge non deve essere eterna. Se, in seguito, verranno altre disposizioni generali che assorbiranno tutte queste disposizioni, anche l'inquadramento e il collocamento in pensione dei presidi, direttori, ecc., sarà fatto con le nuove norme.

Anche noi ci preoccupiamo dei giovani, ma vogliamo che prima siano fatte condizioni migliori a coloro che vanno in pensione. Tanto più che quelli che dovrebbero essere trattenuti in servizio oltre i 65 anni saranno un migliaio, e non è un migliaio di posti che può risolvere il problema dei giovani.

BERTOLA. Propongo che la discussione della proposta di legge in esame sia sospesa in attesa della riforma della burocrazia.

LAZZATI. Voterò in favore della sospensione, perché, valutate tutte le ragioni che sono state esposte, ritengo in sostanza molto più valide quelle addotte in difesa dei giovani che debbono vedersi aperta la strada della loro carriera.

Ma, prescindendo dal giudizio di merito, veramente ritengo che il votare questa legge oggi, quando il Governo ci ha detto che non siamo più nella fase di preparazione della legge generale sul collocamento a riposo degli impie-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

gati, ma siamo di fronte ad un progetto che è già dinanzi al Consiglio dei Ministri, significati procedere legislativamente in modo contraddittorio, perché potremmo trovarci nella necessità, tra poco tempo, di dover disfare ciò che oggi stiamo facendo.

LOZZA. Il mio gruppo è contrario alla sospensiva. Quando abbiamo discusso il progetto di legge in sede referente, noi l'abbiamo approvato nella sostanza, dopo esserci fatto idee abbastanza chiare sulla questione. Il sospendere, oggi, significa rinviare per un tempo lunghissimo, in attesa di un provvedimento di iniziativa governativa, che non crediamo possa venire molto sollecitamente. E, intanto, il Ministero rimarrebbe arbitro di fare, di anno in anno, quello che crede!

ERMINI. Sono favorevole a che la Commissione proceda nella discussione perché ritengo che per una ragione, che definirei di umanità, si debba prima andare incontro a coloro che hanno servito la scuola per decenni e poi ai giovani che nella scuola desiderano entrare. Di fronte alla preoccupazione di coloro che a 65 anni non raggiungono il 40° anno di servizio e quindi il massimo della pensione, e finché una nuova legge non avrà disciplinato in modo diverso la materia, è urgente provvedere perché questi insegnanti raggiungano l'intera pensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva, presentata dall'onorevole Bertola.

(Non è approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria di ogni ordine e grado sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto 24 aprile 1935, n. 565, commutato nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati ».

BERTOLA. Dall'intervento precedente dell'onorevole Mondolfo mi è parso di capire che un'altra soluzione ci sia, diversa da quella propostaci, ma che raggiunge lo stesso intento: stabilire, cioè, che coloro che hanno raggiunto i 65 anni di età ma non i 40 anni di servizio, i quali darebbero loro il diritto alla pensione completa, possano essere mantenuti in servizio fino al compimento dei 40 anni. Una soluzione di questo genere credo che sarebbe accettata a tutti.

PRESIDENTE. Mi è pervenuto un emendamento dell'onorevole Franceschini in questi termini: « *Dopo le parole* « sono collocati a riposo » *sostituire le seguenti*: « al termine del quarantesimo anno di servizio di ruolo e comunque non oltre il settantesimo anno di età ».

FRANCESCHINI. Questo emendamento accoglie, in sostanza, le istanze di tutti noi, ponendo l'accento, anziché sul mantenimento fino al settantesimo anno di età, sul raggiungimento del quarantesimo anno di servizio, cioè sul diritto al massimo della pensione, rimanendo, come subordinata, il limite massimo di 70 anni di età.

In questo senso il mio emendamento viene incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Mondolfo e dall'onorevole Bertola, senza deviare dall'intento che si ripropongono i presentatori.

ERMINI. L'emendamento Franceschini si presta ad un equivoco, perché un insegnante potrebbe compiere il 40° anno di servizio anche prima dei 65 anni di età. Per evitare questo equivoco è meglio dire: « ... sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età, ove non abbiano, dopo il 65° anno, compiuto 40 anni di servizio ».

FRANCESCHINI. Accetto questa modificazione.

SCAGLIA. Come appare dalla relazione, in applicazione della legge del 13 giugno 1935 si è operato in maniera saltuaria. Praticamente, sono stati colpiti solo gli insegnanti nati nel 1876, e messi a riposo nel 1941, mentre per tutti gli altri anni si sono trovate delle formule per non applicare rigorosamente la legge.

Volevo domandare, dal momento che stiamo in qualche maniera restaurando un diritto acquisito dagli insegnanti al momento in cui sono entrati in servizio, se non sia giusto prendere in considerazione questo gruppetto di insegnanti messi a riposo nel 1941. Proporrei un articolo 2 del seguente tenore: « Agli effetti economici, a partire dalla data della sua entrata in vigore, la presente legge si applica anche agli insegnanti pensionati collocati a riposo anticipatamente in conseguenza della legge 13 giugno 1935, n. 1346 ».

SILIPO. Questo articolo aggiuntivo ci costringerebbe a rinviare la proposta di legge alla Commissione finanze e tesoro per il nuovo onere finanziario che ne deriva. L'onorevole Scaglia potrebbe fare una proposta a parte, permettendo alla Commissione di procedere all'approvazione di questa proposta di legge.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1951

PRESIDENTE. Ritengo anche io opportuno che l'onorevole Scaglia presenti una proposta separata.

SCAGLIA. Accetto il suggerimento.

PRESIDENTE. All'articolo unico sono stati presentati, dunque, due emendamenti. Il primo, presentato dal relatore, recita così:

« *Dopo le parole:* a ogni ordine e grado, *aggiungere le seguenti:* ...nonché i direttori e gli insegnanti di istituti d'istruzione artistica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento, proposto dagli onorevoli Franceschini ed Ermini, che suona così:

« *Dopo le parole:* 70° anno di età, *aggiungere:* ove non abbiano, dopo il 65° anno, compiuto 40 anni di servizio ».

(È approvato).

L'articolo unico risulta, pertanto, così formulato:

« I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età, ove non abbiano, dopo il 65° anno, compiuto 40 anni di servizio.

« Gli articoli 2 e 3 del regio decreto 24 aprile 1935, n. 565, commutato nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nel corso della seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

Senatori **MACRELLI** ed altri: « Contributo dello Stato per il completamento dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini ». (1247).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

FASCETTI ed altri: « Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ». (1383).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	33
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

PIERANTOZZI ed altri: « Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari di ogni ordine e grado ». (1779).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	25
Voti contrari	13

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Armosino, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Calosso, Chiesa Tibaldi Mary, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, D'Agostino, D'Ambrosio, Diecidue, Ebner, Ermini, Fabriani, Failla, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, La Marca, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Mondolfo, Natta, Pelosi, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Tesauro e Vetrone.

La seduta termina alle 11,15.